



**LM - Scienze Motorie**

**Diritto Privato**

**DIRITTI ALL'IMMAGINE**

**dello SPORTIVO**

*Prof. Adabella Gratani*

# Immagine-nome

## TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE

- Art. 1 Capacità giuridica.
- Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire.
- Art. 3 Capacità in materia di lavoro. (Abrogato)
- Art. 4 Commorienza.
- Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo.
- Art. 6 Diritto al nome.
- Art. 7 Tutela del diritto al nome.
- Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari.
- Art. 9 Tutela dello pseudonimo.
- Art. 10 Abuso dell'immagine altrui.

### **Art. 6 c.c. Diritto al nome.**

Ogni persona ha diritto al NOME che le è per legge attribuito

Nel nome si comprendono il prenome e il COGNOME.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al NOME, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

### **Art. 7 c.c. Tutela del diritto al nome.**

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il [risarcimento dei danni](#).

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali

### **Art. 8 c.c. Tutela del nome per ragioni familiari.**

Nel caso previsto dall'[articolo precedente](#), l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il [nome](#) contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del [nome](#) un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

### **Art. 9 c.c. Tutela dello pseudonimo.**

Lo [pseudonimo](#), usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'[articolo 7](#).

### **Art. 10 c.c. Abuso dell'immagine altrui.**

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il [risarcimento dei danni](#).

# Immagine-nome

## **Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941)**

da ultimo, con le modifiche apportate dalla **L. 3 maggio 2019, n. 37**.

Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore (artt. 1 - 71-decies)

Titolo II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore (artt. 72 - 102)

Titolo II bis - Disposizioni sui diritti del costituente di una banca di dati (artt. 102-bis - 102-ter)

Titolo II ter - Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti (artt. 102-quater - 102-quinquies)

Titolo III - Disposizioni comuni (artt. 103 - 174-quinquies)

Titolo IV - Diritto demaniale (artt. 175 - 179)

Titolo V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore (artt. 180-184)

Titolo VI - Sfera di applicazione della legge (artt. 185 - 189)

Titolo VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore (artt. 190 - 195)

Titolo VIII - Disposizioni generali transitorie e finali (artt. 196 - 206)

## **ART. 96**

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. [93](#)

## **Articolo 110**

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

## **Articolo 123 –**

1. Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

# Immagine-nome

## Disposizioni sul diritto d'autore

### Capo I

### Opere protette

#### Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

#### Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:....

### **La tassatività dell'elencazione dei generi**, contenuta nell'art. 1, impone

l'aggiornamento della norma ogniqualvolta si voglia estendere la tutela, come è avvenuto con l'inserimento del software e delle banche di dati.

**L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo)** di opere protette, cioè opere appartenenti:

# Immagine-nome

**L'art. 2 elenco (esemplificativo e non esaustivo)** di opere protette, cioè opere appartenenti:

- alla [letteratura](#): opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale;
- alla [musica](#): opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé;
- alle [arti figurative](#): opere di [scultura](#), [pittura](#), [disegni](#), incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la [scenografia](#);
- all'[architettura](#): disegni e opere dell'architettura, opere del [disegno industriale](#) che presentino carattere creativo e valore artistico;
- al [teatro](#): [opere coreografiche](#) e [pantomimiche](#) (con o senza traccia scritta);
- alla [cinematografia](#): [opere cinematografiche](#), mute o con sonoro;
- alla [fotografia](#): opere fotografiche o espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- ai [software](#): programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché risultato di una creazione intellettuale originale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce; vedi direttiva 91/250/CEE<sup>[5]</sup>;
- ai [database](#): banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto; vedi direttiva 96/9/CE<sup>[6]</sup>;
- alle **opere di [disegno tecnico](#)**: opere di disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua. La traduzione, quale elaborazione di un'opera dell'ingegno, ossia frutto di creazione intellettuale, è oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma, facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, *distinti* da quelli che spettano all'autore dell'opera: si parla dunque di [Diritto d'autore del traduttore](#).

Vanno poi aggiunte le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

# Immagine-nome

- l'immagine personale è soggetta al pieno controllo del suo titolare.
- La sua circolazione può avvenire solo qualora autorizzata, altrimenti si trasforma in un'indebita intrusione nell'altrui sfera personale.
  
- il nome ed il volto ineriscano in modo indissolubile alla personalità dell'individuo, I DIRITTI di utilizzo SONO assoluti.
  
- Tuttavia, laddove la persona abbia acquisito una particolare notorietà, la sua immagine PUO' essere liberamente riprodotta.
- In tali casi, infatti, il pubblico matura un legittimo interesse ad essere informato** al riguardo, a vedere l'immagine ritratta, anche in relazione a fatti che rispondono ad una mera, seppur giustificata, curiosità, purché **tali utilizzi non ne danneggino la reputazione**
  
- IDEM** ambito sportivo- immagine di persone che hanno acquisito una certa popolarità tra il pubblico.
- DI CONSEGUENZA** per gli sportivi, quel pieno controllo sulla circolazione della propria immagine e sulla propria sfera riservata si affievolisce, sebbene non SIA ELIMINATA completamente, in quanto mantengono pur sempre il diritto a preservare il proprio onore e la propria riservatezza, anche se comprese in misura proporzionale all'interesse giustificato del pubblico



# Immagine-nome

- ❑ Immagine NELLO SPORT ASSUME UNA ULTERIORE CONNOTAZIONE
- ❑ profili economici.
- ❑ dimensione commerciale
- ❑ di cui gli inserzionisti possono giovare a fini promozionali.
  
- ❑ ESTESA A TUTTE le sembianze e A TUTTI gli elementi distintivi in grado di identificare, LO SPORTIVO /atleta
- ❑ divenendo sostanzialmente beni suscettibili di sfruttamento.

- ❑ **aspetti personali** sfera morale - diritti di immagine in termini di diritti assoluti ed intangibili
- ❑ tutelare la sfera del privato rispetto alle intrusioni esterne
- ❑ **e di prerogative gestorie**, che attengono invece alla componente patrimoniale degli stessi,
- ❑ monetizzazione del successo legato alla propria immagine.
- ❑ schema di indisponibilità che discendono da una possibile circolazione dell'immagine.
  
- ❑ DOTTRINA
- ❑ *Nel momento in cui si riconosce una valenza patrimoniale all'immagine, sembra allora lecito pensare di rivedere la tradizionale idea del diritto di immagine come un diritto prettamente di natura negativa*

# Immagine-nome

- ❑ Lo sportivo gode di una notevole visibilità **INDOTTA**
- ❑ e di una particolare capacità suggestiva nel pubblico.
  
- ❑ All'interno di un sistema di consumi massificati, i tifosi, nel momento in cui agiscono come consumatori, tendono a distinguere il prodotto anche alla luce del suo **testimonial**, **perché identificano il prodotto con il personaggio pubblicizzato e attribuiscono a quel bene i valori di successo e di passione che attribuiscono allo sportivo, la cui immagine generalmente veicola sensazioni positive, di vittoria e atletismo.**

Da questo punto di vista il primo onere **SPORTIVO**, intenzionato a sfruttare commercialmente la propria fama, è quello di mantenere una **propria identità**, capace di avere attrattiva sul pubblico.

capacità di disporre della **IMMAGINE** titolare del diritto di autorizzare la sua riproduzione ovvero il suo abbinamento con prodotti, servizi o marchi.



# Immagine-nome

- ❑ **manifestazione unilaterale volta a far decadere quello ius excludendi alios** che la legge attribuisce a ciascun individuo, il quale per tale via consente a terzi di “invadere” la propria sfera personale.
- ❑ una volta acconsentita la disposizione dell’immagine ai fini del suo sfruttamento commerciale, la si priva dei caratteri personalistici che ne costituiscono il nucleo primigenio, contraddicendo la originaria configurazione all’interno della quale i diritti afferenti la stessa sono inizialmente sorti.
- ❑ INTRODUZIONE DI correttivi, in grado di limitare le modalità di concessione, restituendo, almeno parzialmente, ad essi il carattere di diritti personali.

- ❑ L’ordinamento non consente mai una spoliazione assoluta.
- ❑ lascia spazio la possibilità di cercare una conciliazione tra le due nature dei diritti di immagine, tentando di far convivere gli aspetti personalistici con quelli patrimoniali.

# Immagine-nome

- Il consenso
- forme e modalità attraverso le quali si possa procedere alla concessione dell'immagine e ai casi in cui il consenso a tal fine possa invece automaticamente desumersi.
  
- art. 97 LDA prescrive singoli casi in cui invece l'immagine sia soggetta al libero utilizzo.**
- ESEMPIO** persona che abbia acquisito notorietà.
- MA LIMITE ( escludere l'operabilità) allorché la reputazione del singolo sia in pericolo,
- E IN TUTTI QUEI CASI in cui l'utilizzo posto in essere, lungi dal rispondere agli interessi pubblici previsti dall'art. 97 LDA, sia invece subordinato allo scopo commerciale.<sup>3</sup>

- Il combinato dell'art. 10 c.c. e 96 LDA mira ad impedire la circolazione abusiva dell'immagine ritratta, affidando al singolo il potere della sua custodia e protezione.

# Immagine-nome

- ❑ l'art. 97 LDA non può trovare applicazione DA PARTE DI TERZI
- ❑ con riguardo ad usi pubblicitari, a creazioni di merchandising ed in generale a prodotti in correlazione ai quali manchi o sia comunque ridotto lo scopo informativo e prevalga quello lucrativo.
  
- ❑ altrimenti il riconoscimento della sopra menzionata componente patrimoniale verrebbe svilito, data l'impossibilità per il titolare di procedere al proficuo sfruttamento dell'immagine, qualora questa fosse liberamente appropriabile da parte di tutti.
  
- ❑ ECCO CHE LA LIMITAZIONE TROVA NELLA ESPRESA AUTORIZZAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO
- ❑ LO SFRUTTAMENTE
- ❑ autorizzazione /corresponsione –controprestazione

# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO

### la natura personale dell'immagine con la proiezione patrimoniale

- soggetto rimane custode della propria immagine e l'uso commerciale non può dirsi affrancato dalle ipotesi normative di libero utilizzo
- occorre analizzare se il necessario consenso debba allora essere formalizzato oppure possa essere tacito o meglio desunto da fatti concludenti.
- ius excludendi alios,
- NULLA VIETA** → il consenso possa essere dato anche tacitamente, spostando semmai il problema sul piano della prova dello stesso.
- IDEM PER LA PERSONA SENZA NOTORIETA'** chiamata a rilasciare una semplice liberatoria, in grado di consentire alla parte in favore della quale viene concessa, il diritto di utilizzo.
- NEL CASO DELLO SPORTIVO proceda ad attribuire ad un terzo il diritto di sfruttamento della propria immagine per finalità commerciali, il consenso tacito, sebbene legittimo, non sembra soddisfare tutte le esigenze di modulazione delle condizioni e dei termini che devono andare a disciplinare le tipologie di utilizzi concessi.**
- OCCORE ESPRESSA pattuizione + termini temporali + i luoghi di distribuzione acconsentiti**

# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO

### la natura personale dell'immagine con la proiezione patrimoniale

#### CASO PER CASO

- ipotesi di consenso tacito nel giocatore che si presti ad uno shooting fotografico da parte di un fotografo professionista, che lo ritragga all'interno di un determinato contesto sportivo di riferimento.
- Si può presupporre che le fotografie saranno destinate alla pubblicazione editoriale.
- Può semmai essere oggetto di verifica il contenuto di tale pubblicazione, dovendosi ritenere che il consenso tacito possa considerarsi prioritariamente funzionale alla redazione di un prodotto fotografico dedicato al contesto sportivo prescelto.

Andretti v. Rolex Watch USA, 56 N.Y.2d 284 (1982), in cui il noto pilota Mario Andretti contestava l'utilizzo non autorizzato della sua immagine da parte della Rolex, che era tra l'altro il team sponsor della sua scuderia. **La difesa della Rolex si basò sulla tesi che vi fosse stato un consenso implicito da parte del pilota in merito all'utilizzo della sua immagine in quanto appartenente al Rolex Club.**

A sostegno di tale tesi venne prodotta nel processo una fotografia, autografata ed inviata dal pilota, con la quale in realtà Andretti si era limitato a ringraziare il Presidente della Rolex per l'orologio regalatogli e nella quale scriveva «it's good to be a member of your Rolex Club! All the best, Mario Andretti». La decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso di Andretti fu ribaltata in Appello.

# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO

la natura personale dell'immagine con la proiezione patrimoniale

- il consenso tacito potrà considerarsi come un negozio unilaterale**, di per sé prestato solo allo scopo di consentire l'esercizio oggettivamente e ragionevolmente prevedibile, sulla base della situazione di fatto, in cui esso è stato concesso.
- gli elementi relativi alla specifica circostanza dovranno essere utilizzati per ricostruire quale sia tale utilizzo prevedibile.
- sfruttamento commerciale → formalizzazione del consenso per iscritto



# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO

la natura personale dell'immagine con la proiezione patrimoniale

### AUTORIZZAZIONE

limitata al singolo utilizzo di uno specifico ritratto o di una singola riproduzione.

### ACCORDO

ATTRIBISCE al concessionario un potere sull'immagine in sé, intesa come bene intangibile e suscettibile di **plurime forme** di sfruttamento che vanno modulate e regolate.

LO SPORTIVO non si limita ad accettare e «sopportare» l'altrui utilizzo della propria immagine, facendone decadere l'illiceità, bensì assume obbligazioni anche di *facere* ovvero di *non facere*.

Il consenso così ricostruito può quindi trovare cristallizzazione in **un'autorizzazione** unilaterale ovvero in un **accordo** di concessione tramite licenza.

GZA → il consenso autorizzativo all'uso dell'immagine, sebbene possa inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo, privo di qualsivoglia valenza traslativa del diritto, rimanendo questo nella piena e costante disponibilità del singolo e sempre revocabile

# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO- CONSENSO – REVOCA

- ❑ utilizzazioni eccedenti gli accordi dovrebbero ritenersi automaticamente non concesse.
- ❑ Si rinvia al riguardo quanto già premesso sul tacito consenso.
- ❑ compresi tutti quegli utilizzi che, sebbene non espressamente contemplati, possano comunque considerarsi obiettivamente prevedibili o ragionevolmente coerenti in ragione della natura dell'accordo concluso dalle parti.
- ❑ l'esclusiva svolge un ruolo fondamentale, in quanto attribuisce un diritto che supera i confini del rapporto negoziale con il licenziante ed influisce nel rapporto concorrenziale con i terzi, il licenziatario in esclusiva avrà la possibilità, di impedire ai propri concorrenti di utilizzare ogni abbinamento con lo sportivo, all'interno di uno specifico settore commerciale.

GZA Sussiste sempre un'implicita clausola condizionale di salvezza, in forza della quale l'atleta, che abbia licenziato la propria immagine, potrebbe unilateralmente porre fine al rapporto, anche nel caso in cui nulla al riguardo fosse stato espressamente convenuto

CASS 2004/3014

# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO- I DIRITTI MORALI

- ❑ GZA tutela dell'immagine, come forma dell'identità personale ed in particolare, del potere di autodeterminazione della propria percezione da parte del pubblico
- ❑ Nell'ambito della tutela del diritto d'autore vengono espressamente riconosciuti i c.d. diritti morali sull'opera, la quale in un certo senso rappresenta al pari dell'immagine un'esplicazione della personalità umana.
- ❑ I diritti morali, appunto, trovano una tutela rafforzata nella L. 633/1941, talché la stessa riconosce in favore degli autori una serie di prerogative, comprese ipotesi di revoca, fino ad attribuire un diritto al ritiro dell'opera, che incide notevolmente sul rapporto economico instaurato con l'editore, comprimendone i diritti regolarmente acquisiti per patto.
- ❑ Tuttavia anche in tal caso l'ordinamento riconosce dei temperamenti dal punto di vista economico volti ad indennizzare lo svantaggio subito dal cessionario

# Immagine-nome

## BILANCIAMENTO- SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA

- ❑ Gli atleti individuali possono, di regola, gestire liberamente la propria immagine collegata all'attività svolta, eventualmente aderendo a talune condizioni di volta in volta previste per il torneo cui vogliono partecipare, ovvero prescritte dal circuito o dalla lega cui intendano aderire.
- ❑ Per esempio il golfista che entra a far parte del PGA tour, il principale circuito professionistico mondiale, sottoscrive delle condizioni generali, in forza delle quali cede i diritti collegati alla trasmissione della propria immagine riprese in occasione dei tornei e degli eventi ufficiali.
- ❑ Nel caso di sport di squadra è necessario trovare un equilibrio tra gli interessi coinvolti in quella che può considerarsi **una figura speciale di immagine personale**, ovvero **l'immagine sportiva del giocatore della squadra**, che si compone delle sembianze dell'atleta, ma anche del **marchio della squadra**, dei **suoi sponsor**, eventualmente in combinazione con quella degli altri membri della medesima formazione.
- ❑ Convergono su tale figura speciale sia gli **interessi della società** di appartenenza che quelli **della Lega** in cui quest'ultima milita, poiché frequentemente le stesse si trovano, in contesti diversi, **a sfruttare l'immagine dell'atleta**.
- ❑ Da qui la previsione di regolamenti o accordi specifici per mezzo dei quali tali soggetti possano liberamente utilizzare le sembianze del loro giocatore per fini promozionali ovvero per l'esercizio dei propri diritti di trasmissione degli eventi sportivi

# Immagine-nome

L'art. 25 dello Statuto dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) **pone come principio generale la libertà del calciatore di utilizzare la propria immagine individuale (comprensiva del nome e dello pseudonimo)**, purché ciò avvenga in conformità agli accordi intervenuti tra l'AIC ed i competenti Organi della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) nonché con le Leghe di competenza.

Negli Stati Uniti, il contratto collettivo degli atleti, allegato alla convenzione firmata tra la NBA e la rappresentativa dei giocatori, prevede espressamente, all'art. 13, «The Player agrees to allow the Team, the NBA, or a League-related entity to take pictures of the Player, alone or together with others, for still photographs, motion pictures, or television, at such reasonable times as the Team, the NBA or the League-related entity may designate. No matter by whom taken, such pictures may be used in any manner desired by either the Team, the NBA, or the League-related entity for publicity or promotional purposes. The rights in any such pictures taken by the Team, the NBA, or the League-related entity shall belong to the Team, the NBA, or the League-related entity, as their interests may appear».

→ una licenza c.d. blanket, in favore della NBA e delle squadre per l'utilizzo dell'immagine dei giocatori, da utilizzare per finalità promozionali di cui si avvantaggia l'intera Lega e i Team

# Immagine-nome

La Convenzione sulla Pubblicità

se da una parte attribuiva al calciatore un'ampia libertà di sfruttamento dell'immagine individuale, tendenzialmente piena, **dall'altra prevedeva talune limitazioni, inserite al fine di garantire anche alle squadre di partecipare del successo e delle commerciabilità di quell'immagine** (o meglio di quella parte dell'immagine dell'individuo collegata alla attività svolta per il club)

Tale attribuzione, seppur parziale, in favore delle società sportive può trovare una giustificazione nel fatto che **le squadre contribuiscono a diffondere e accrescere** il valore di quell'immagine e pertanto possono considerarsi, almeno in parte, titolari del valore commerciale che la stessa guadagna

**assetto di interessi**

POSSIBILITA' O MENO

PER

il calciatore di opporsi all'abbinamento commerciale della propria immagine derivante **dall'indossare indumenti sportivi** che presentino **loghi** di sponsor ovvero dal fatto che gli **eventi** di cui lo stesso partecipi per motivi di appartenenza al club, siano contraddistinti dalla presenza di **marchi ed inserzioni pubblicitarie.**

**Dlgs. 9 gennaio 2008, n. 9 riconosce in capo alla squadra ospitante, in comunione con la Lega organizzatrice della competizione, i diritti audiovisivi relativi agli eventi**



# Immagine-nome

- ❑ Un limite di regola è rappresentato dalla obbligazione a preservare il prestigio della squadra e delle competizioni a cui essa partecipi, nonché l'onore e la reputazione degli atleti.
- ❑ **riflessione può concernere le convinzioni del giocatore,**
- ❑ il quale potrebbe trovare stridente il rapporto tra l'uso della propria immagine e il messaggio pubblicitario abbinato.
- ❑ **Un caso simile alquanto risalente nel tempo riguarda le vicende di un noto giocatore di baseball dei Pittsburgh del 1909, Honus Wagner, la cui immagine fu ceduta dalla squadra per alcune pubblicità di prodotti da tabacco.**
- ❑ **Sebbene fosse ancora lontano il tempo in cui la pubblicità di sigarette fosse considerata una forma di attività fortemente negativa, il giocatore richiese il ritiro della propria immagine in quanto nei fatti veniva creato un abbinamento tra la sua figurina e le sigarette commercializzate in abbinamento, il che era in grado di influire sull'immaginario dei più piccoli.**

# Immagine-nome

Un atleta può quindi liberamente concludere contratti di endorsement, ossia di **sponsorizzazione individuale**, purché sia presa in considerazione la sua immagine personale, priva di riferimenti alle squadre

Egli può autonomamente pubblicizzare prodotti vestiari, specialmente laddove non si tratti di linee sportive, può altresì disporre della propria immagine al fine di partecipare a trasmissioni televisive o a film.

**Nel momento in cui si fa invece riferimento all'immagine sportiva** del calciatore, intesa quale rappresentazione dello stesso in relazione alla sua attività atletica svolta per conto di una società e con la divisa o comunque in abbinamento alla immagine di questa, **il diritto individuale si arricchisce di quelli del titolare dei segni distintivi che caratterizzano quell'abbigliamento o quella squadra**

Sorge pertanto una contitolarità di diritti, da cui consegue la necessità di individuare chi sia il soggetto preposto a disporne e a farne propri i frutti

# Immagine-nome

## — accordi di licenza naked o blanket,

alla luce dei quali l'atleta cede alla propria squadra ovvero ad una società terza tutti i propri diritti di sfruttamento economico della propria immagine.

Fenomeno che in Spagna viene comunemente definito come «Florentino Model», dal nome del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ma che trova un precedente nella **contrattualizzazione dei piloti di automobilismo**.

le società di appartenenza accentrano i poteri gestori e precludono ogni possibilità di sfruttamenti confliggenti con i propri sponsor, sfruttando pienamente il prestigio che il giocatore acquista, anche in virtù della sua appartenenza alla squadra.

All'interno di tali accordi possono poi essere declinate una serie di condizioni e di impegni reciproci per la migliore e più redditizia utilizzazione dei diritti licenziati, che varieranno da caso a caso

# Grazie dell'attenzione